



Revisione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. del 31 marzo 2023 n. 36

Criticità 1	Equo compenso
Riferimento normativo	8 c. 2 41 c. 15 All. I.13 art. 1
Descrizione	<p>L'entrata in vigore della L.49/2023 ha creato una situazione di incertezza a causa del mancato coordinamento con il Codice dei contratti pubblici, che all'art.41 c. 15 prevede che i corrispettivi sono utilizzati "ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento".</p> <p>L'art. 1 dell'All. I.13 conferma che i corrispettivi sono "da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura" e rinvia al DM 17.06.2016.</p> <p>Il DM precisa che "il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori" e che i corrispettivi "possono essere utilizzati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento".</p>
Proposte	<p>Risulta evidente che il Codice dei Contratti Pubblici costituisce una fonte normativa di tipo speciale, trattandosi di un complesso di norme volte a disciplinare un particolare settore e definendo per esso delle regole specifiche.</p> <p>La Legge n. 49/2023 sull'equo compenso è, invece, una legge ordinaria che detta regole a carattere generale e può trovare applicazione per tutti i rapporti professionali aventi ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale.</p> <p>Al fine quindi di superare l'incertezza applicativa si propone la presente modifica:</p> <p>All'articolo 8, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- al comma 2, il secondo periodo è soppresso;- dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "4. Le disposizioni della legge 21 Aprile 2023, n. 49 non si applicano alle procedure per l'affidamento

	dei servizi di ingegneria e architettura, anche nell'ambito di un appalto integrato, nonché degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale, disciplinate dal presente decreto”.
--	--

Criticità 2	Indicazione e verifica CCNL
Riferimento normativo	Art. 11 del Codice
Descrizione	<p>L'art. 11, nel prevedere l'obbligo, in capo alla stazione appaltante, di individuare un unico CCNL, rischia di essere foriero di contenzioso, sia per la difficoltà di individuare il corretto codice ATECO collegato al CPV (come suggerito da ANAC nella Relazione al bando tipo 1) sia per la presenza, negli stessi settori, di diversi contratti, regolarmente sottoscritti e aventi le caratteristiche richieste dall'art. 11, ma che possono dipendere dalla dimensione o dalla configurazione dell'azienda.</p> <p>A tale complessità si aggiungono le difficoltà connesse alla richiesta verifica di equivalenza, posta in capo alla Stazione appaltante, sui contenuti sia normativi che economici dei diversi contratti.</p>
Proposte	<p>La proposta di ANCI mira a limitare i rischi di contenzioso preservando le esigenze di tutela dei lavoratori, nel rispetto dei contenuti della legge delega.</p> <p>All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><u>a)</u> al comma 2, dopo le parole “gli enti concedenti indicano”, le parole: “il contratto collettivo applicabile” sono sostituite con le seguenti: “, con l'ausilio, ove richiesto, delle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, uno o più contratti collettivi applicabili”.</p> <p><u>b)</u> Al comma 3 dopo le parole “il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti”, le parole: “le stesse” sono sostituite con le seguenti: “tutele analoghe ed equiparabili a quelle indicate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente”.</p>

Criticità 3	Consegna in via d'urgenza anche in pendenza della conclusione delle verifiche sui requisiti
Riferimento normativo	Art. 17
Descrizione	L'eliminazione della possibilità di procedere alla consegna in via d'urgenza del contratto, nelle more

	<p>della verifica dei requisiti autocertificati, costituisce un limite all'autonomia organizzative delle stazioni appaltanti e compromette la loro capacità di rispondere tempestivamente alle esigenze della collettività rappresentata, non potendo neppure ricorrere al silenzio-assenso in caso di ritardo nelle risposte da parte degli enti titolari delle informazioni.</p> <p>Nella fase attuale poi l'insufficiente funzionamento del FVOE determina molti ritardi; anche quando esso entrerà a pieno regime è comunque utile lasciare al RUP, che valuterà caso per caso, la facoltà di consegnare in via d'urgenza.</p>
Proposte	<p>Alla luce delle criticità sopra evidenziate la modifica della normativa proposta è necessaria nell'ottica della massima semplificazione e tempestività della procedura.</p> <p>All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al comma 5 le parole “dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente” e “che è immediatamente efficace” sono soppresse. Al termine è aggiunto “che diventa efficace per l'amministrazione dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”. b) al comma 8 le parole “Fermo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 50” sono soppresse. c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma: “9 bis. E' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione anticipata del contratto in via di urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale nonché di quelli di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”.

Disallineamento 1	Qualificazione OE per LLPP
Riferimento normativo	<p>allegati al Codice</p> <p>All. I.7 art. 40</p> <p>All. II.12 art. 2</p>
Descrizione	<p>Il Codice non riporta più la distinzione tra categorie a qualificazione obbligatorie e non obbligatoria, né l'elencazione delle categorie SIOS.</p> <p>È incerta la vigenza dell'art. 12 del D.L. n. 47/2014 e del D.M. 248/2016.</p>

	<p>Il MIT (pareri n. 2336 e 2122) ritiene, in forte discontinuità col passato, che “Vi è scorporabilità sopra il 15%. [...] non vi è la distinzione tra categorie a qualificazione obbligatorie e non, ad oggi tutte le categorie sono a qualificazione obbligatoria. Le c.d. SIOS non sono più definite normativamente [...]. La valutazione di cosa sia "SIOS" è rimessa alla stazione appaltante”.</p> <p>I TAR hanno finora posizioni contrapposte (Reggio Calabria 782/2023 e TRGA Bolzano 62/2024).</p>
Proposte	<p>Si propone:</p> <p>1) di sostituire, all'articolo 40, comma 2, lettera f), punto 9, dell'Allegato I.7 la parola: «15» con «10».</p> <p>2) di codificare nell'Allegato II.12, all'art. 2, dopo il comma 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quali siano le categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria, riportando ed aggiornando il contenuto dell'art. 12, comma 2, lettere a) e b) del DL 47/2014 (commi 7 e 8); - quali siano le SIOS (comma 9). <p>Fra le categorie indicate ai commi 8 e 9 vanno aggiunte anche le categorie OS 12-B e OS 32, che erano state incluse fra le SIOS dal DM 248/2016, pertanto – come tutte le altre SIOS – debbono essere annoverate fra le categorie a qualificazione obbligatoria.</p> <p>Al comma 9 va chiarito che per le SIOS di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al dieci per cento è possibile qualificarsi in gara con i requisiti semplificati ai sensi dell'articolo 28, senza necessità di attestazione SOA.</p> <p>Infine, vanno abrogate espressamente le disposizioni ora trasfuse negli allegati.</p>

Disallineamento 2	Progettazione semplificata per le manutenzioni
Riferimento normativo	Art. 41
Descrizione	La riduzione a due livelli della progettazione di lavori ha comportato l'eliminazione della semplificazione esistente per i lavori di manutenzione ordinaria e per quelle manutenzioni straordinarie più semplici (che non prevedano cioè la realizzazione di impianti o di opere strutturali): per tali prestazioni non dovrebbe essere richiesto necessariamente un progetto esecutivo.

	La disciplina proposta risulta coerente con quanto previsto nell'Allegato II.20, all'art. 5, che già prevede una progettazione semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria nel settore difesa e sicurezza, nonché con l'art. 44, comma 1, che esclude il ricorso all'appalto integrato per opere di manutenzione ordinaria.
Proposte	Si propone di ripristinare la precedente normativa, con una specifica relativa alla sicurezza che consente, negli Accordi Quadro, di redigere il PSC dettagliato in occasione del contratto applicativo. All'articolo 41, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma: "I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo".

Disallineamento 3	Anomalia – metodo A post CdS
Riferimento normativo	All. II.2, Metodo A, punto 3
Descrizione	Come di recente precisato anche dal Consiglio di Stato (sez. VII 1/7/2024 n. 5780), "il punto 3 del metodo A dell'allegato II.2 al codice dei contratti pubblici sconta una infelice formulazione letterale, frutto di una evidente svista legislativa e di un difettoso coordinamento con le precedenti previsioni dei punti 1 e 2, allorché prevede che «tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi» e non, come invece prevedeva l'art. 97, comma 8, dell'abrogato codice dei contratti pubblici, che anche gli sconti pari a detta soglia sono automaticamente esclusi".
Proposte	In continuità con quanto già previsto dal D.Lgs. 50/2016, e per le argomentazioni dettagliatamente contenute nella citata sentenza, che si condividono in toto, si propone di sostituire il primo periodo del punto

	3 del metodo A dell'allegato II.2 con il seguente: "Tutti gli sconti pari o superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi."
--	--

Modifica 1	Qualificazione SA per affidamento, esecuzione, ppp
Riferimento normativo	62 comma 1 62 comma 18 63 comma 5 All. II.4 art. 1 All. II.4 art. 2 All. II.4 art. 3
Descrizione	L'art. 63, comma 5, fa riferimento a tre ambiti di qualificazione: a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure; b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura; c) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. mentre l'art. 1, comma 2, dell'All II.4 al Codice, ne individua due: a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure; b) esecuzione dei contratti. Non è prevista anche per i contratti di partenariato pubblico-privato una fascia per la quale non sia necessaria la qualificazione (che peraltro, ex art. 62, comma 18, deve essere come minimo di livello intermedio).
Proposte	Occorre chiarire che per la fase di progettazione (intesa ai sensi degli artt. 41 e seguenti del Codice) non è richiesta alcuna qualificazione, mentre la fase per cui è richiesta la qualificazione è quella da rubricare "preparazione tecnico-amministrativa e di controllo della procedura di affidamento". Vanno pertanto eliminati, sia dal Codice che dall'All.II.4, i riferimenti alla progettazione, e va conseguentemente precisato il contenuto della fase oggetto di qualificazione. Va modificato l'art. 62, ai commi 1 e 18, e l'Allegato II.4, agli articoli 3, comma 5 e 5, comma 5, per introdurre la

	<p>non necessità di qualificazione per l'affidamento di ppp non superiori a determinati importi.</p> <p>Quanto alla qualificazione per l'esecuzione, si propone l'abrogazione <i>in toto</i> della necessità di qualificazione per quella fase.</p>
--	---

Modifica 2	Affidamento diretto concessioni/ppp
Riferimento normativo	187 comma 1
Descrizione	<p>L'art. 187 non prevede la possibilità di affidare direttamente i contratti di concessione, neppure nel caso in cui abbiano un valore stimato (costituito, ex art. 179, dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto) poco rilevante.</p> <p>Ciò incrementa la complessità delle procedure da seguire, anche per gli affidamenti economicamente poco rilevanti o che presentano scarsa appetibilità per gli operatori di mercato.</p> <p>L'introduzione dell'affidamento diretto per le concessioni potrebbe risultare utile anche in relazione alla possibilità di non richiedere, per tali affidamenti che non sono gare, la qualificazione di livello intermedio per le stazioni appaltanti.</p>
Proposte	<p>Si introduce l'affidamento diretto per i contratti di valore stimato inferiore a 150.000 euro.</p> <p>All'articolo 187, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:</p> <p>“L'ente concedente può procedere:</p> <p>a) per concessioni di valore stimato inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</p> <p>b) per concessioni di valore stimato pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.”</p>

Modifica 3	Aumento soglia BIM
Riferimento normativo	43 comma 1 225 comma 9
Descrizione	<p>L'introduzione generalizzata dell'obbligo di appalti BIM per lavori superiori alla soglia di 1 milione dal 1° gennaio 2025 costringerebbe un grande numero di stazioni appaltanti a doversi dotare di personale certificato. Come noto, le norme UNI sul BIM prevedono la necessità di ben quattro distinte figure (BIM Specialist, BIM Coordinator, BIM Manager e CDE Manager) che devono superare specifici esami presso enti accreditati per poter essere certificate.</p> <p>Dai dati Accredia, il numero di professionisti certificati è ancora molto basso rispetto al necessario. Pochissimi professionisti lavorano presso le Pubbliche Amministrazioni, che sarebbero quindi costrette a ricorrere ad incarichi esterni.</p>
Proposte	<p>Si propone di elevare alla soglia comunitaria l'applicabilità dell'obbligo di appalti BIM: in tal modo si inciderebbe soggettivamente su meno stazioni appaltanti, ed oggettivamente sugli appalti più complessi, ferma restando la possibilità, già prevista all'art. 43, c. 2, di far ricorso al BIM anche per importi inferiori.</p> <p>Si chiarisce inoltre che l'obbligo non si applica qualora siano già stati affidati incarichi a terzi, altrimenti si correrebbe il rischio di varianti ai contratti di progettazione già affidati.</p> <p>Al codice dei contratti pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 43, comma 1, le parole «a 1 milione di euro» sono sostituite da «alle soglie di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a)»</p> <p>b) all'art. 225, dopo il comma 9, è introdotto il seguente comma:</p> <p>«9-bis. La disposizione di cui all'art. 43, comma 1, non si applica alle procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione prima del 1° gennaio 2025.»</p>